



**CASA DI RIPOSO "V. RAVONE"  
12058 SANTO STEFANO BELBO (CN)**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI DELLA  
CASA DI RIPOSO “V. RAVONE”.  
CIG 7122142182**

Quesiti posti dalla Ditte partecipanti

1. DOMANDA

Buongiorno,  
con la presente sono a richiedere un chiarimento relativo alla gara d’appalto CIG. 7122142182.

Vorremmo sapere il monte ore mensile attualmente erogato di tutti i servizi socio sanitari della struttura (Direzione struttura, Direzione Sanitaria, OSS, Infermiere, Fisioterapista, Animatore, Psicologo).

Si richiede altresì il conseguente monte orario derivante dall’applicazione della DGR 45/2012 in base al numero ed alla suddivisione in fasce assistenziali degli ospiti presenti per tutte le figure sopra indicate.

RISPOSTA

Buongiorno,  
si riporta il prospetto orario derivante dall’applicazione della DGR n. 45/2012.

<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>ORE MENSILI</b>
OSS	3082
INFERMIERE	346
FISIOTERAPISTA	150
ANIMATORE	61

Per quanto riguarda il monte ore erogato mensilmente si fa riferimento a quanto pubblicato sul nostro sito inerente un altro quesito richiesto.

2. DOMANDA

Buongiorno,  
dai chiarimenti ricevuti abbiamo rilevato che le ore mensile 4.272 per il servizio assistenziale (OSS) ci risultano al di sopra delle ore richieste/calcolate in base alla DGR 45/4248. È necessario mantenere le ore indicate nel chiarimento o è possibile rivalutare le ore in base alla DGR 45/4248?

## RISPOSTA

In relazione al quesito posto da codesta cooperativa, si forniscono i chiarimenti che seguono.

Fermo restando che, rientrandosi oramai nei 10 giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 12 della lettera di invito non saranno prese in considerazione ulteriori richieste di chiarimenti, per ragione di chiarezza e nell'utilità di tutte le imprese offerenti, in risposta al quesito si rileva quanto segue. Come da capitolato, la concessionaria dovrà garantire autonomamente la gestione dell'intera struttura residenziale e dei relativi servizi da prestare al suo interno per il suo funzionamento, predisponendo pertanto un proprio progetto che, nell'obbligatorio rispetto della normativa vigente in materia e nei limiti e vincoli stabiliti espressamente dal capitolato, prescinde dalla gestione attuale. Anche sotto il profilo delle ore assistenziali il progetto del concessionario non può che essere un progetto di gestione autonomo, purché rispettoso della normativa di legge attualmente vigente ed eventualmente nel tempo sopravvenuta. Fermi restando i vincoli minimi inderogabili di legge, la maggior qualità dei relativi progetti sarà premiata con un maggior punteggio in sede di applicazione dei criteri di valutazione, che fanno peraltro espressamente riferimento, tra le altre cose, all'indicazione di ore di assistenza aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento, alle modalità organizzative del personale con turni e carichi di lavoro previsti nonché alle proposte di miglioria funzionale.

### 3. DOMANDA

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere quanto segue:

- esistono altre figure professionali operanti nella RSA non precedentemente comunicate (es. lavoro somministrato, altri liberi professionisti, ecc.) ed il relativo costo annuo?
- a quanto ammonta il costo orario dei liberi professionisti impiegati (infermieri, psicologo, fisioterapisti, direttore sanitario)?
- A quanto ammonta il costo annuo del lavanolo affidato a ditta esterna?
- A seguito dell'applicazione dei parametri assistenziali di cui alla DGR 45/12 agli ospiti attualmente presenti (come previsto dal capitolato d'appalto art. 8, art. 9 ), ai fini della determinazione delle ore da erogare e della conseguente dotazione organica, si è rilevata una importante differenza in diminuzione rispetto alle ore attualmente erogate dal personale in servizio. Si richiede pertanto a questa amministrazione se è stata valutata la ricaduta in termini occupazionali (riduzione del numero di operatori in turno) e di qualità del servizio che l'applicazione dei parametri di cui alla citata DGR porterebbe rispetto all'attuale situazione gestionale che prevede una consistente quota di ore aggiuntive per ogni singolo servizio prestato, ovvero se l'amministrazione intende definire un monte orario minimo per servizio in relazione a quanto ad oggi erogato.

## RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto da codesta Società cooperativa, si premette che, fermo restando che, rientrandosi oramai nei 10 giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 12 della lettera di invito, non saranno prese

in considerazione ulteriori richieste di chiarimenti, per ragione di chiarezza e nell'utilità di tutte le imprese offerenti.

Per la restante parte del quesito, si forniscono le informazioni che seguono. Come da capitolato, la concessionaria dovrà garantire autonomamente la gestione dell'intera struttura residenziale e dei relativi servizi da prestare al suo interno per il suo funzionamento, predisponendo pertanto un proprio progetto che, nell'obbligatorio rispetto della normativa vigente in materia e nei limiti e vincoli stabiliti espressamente dal capitolato, prescinde dalla gestione attuale. Di conseguenza, il costo delle altre figure professionali operanti attualmente all'interno della struttura, il cui rapporto con l'Ente concedente verrà ad interrompersi al termine della gestione attuale senza alcun trasferimento sul concessionario, non ha alcuna rilevanza ai fini della presentazione dell'offerta, dovendo l'offerente prevedere, all'interno del proprio progetto, propri collaboratori o dipendenti in possesso nelle necessarie qualifiche professionali per garantire i servizi stabiliti ai sensi di legge. Né l'indicazione di tali costi può essere in qualche modo utile a comprendere gli elementi del valore stimato dell'affidamento, in quanto, trattandosi di una concessione, il valore stimato è stato indicato ai sensi di legge con riferimento agli introiti ricavati e preventivabili sulla base delle rette applicate. Sempre correlativamente, si evidenzia che anche il lavaggio di tutta la biancheria piana (compresa la fornitura di quanto necessario, ai sensi dell'art. 13 e 18 del Capitolato), degli indumenti degli ospiti e di quanto indicato nel capitolato, è compresa nel servizio che dovrà essere prestato autonomamente dal concessionario, senza alcun trasferimento dei costi del servizio attualmente in essere. Sotto questo profilo si evidenzia soltanto che è attualmente presente un appalto per il lavaggio/noleggio della biancheria piana che verrà a scadere al termine dell'anno in corso, con costo che, anche qualora la concessione dovesse essere avviata prima della fine dell'anno, per tale periodo residuale resterà ovviamente a carico della Casa di Riposo in quanto relativa controparte contrattuale. Infine, con riferimento all'ultimo punto, si rileva che anche sotto il profilo delle ore assistenziali il progetto del concessionario non può che essere un progetto di gestione autonomo, purché rispettoso della normativa di legge attualmente vigente ed eventualmente nel tempo sopravvenuta. Fermi restando i vincoli minimi inderogabili di legge, la maggior qualità dei relativi progetti sarà premiata con un maggior punteggio in sede di applicazione dei criteri di valutazione, che fanno peraltro espressamente riferimento, tra le altre cose, all'indicazione di ore di assistenza aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento, alle modalità organizzative del personale con turni e carichi di lavoro previsti nonché alle proposte di miglioramento funzionale. Né ancora, considerato quanto appena detto e la disciplina stabilita in capitolato (e ai sensi di legge) per il personale impiegato, possono rilevarsi ricadute negative in termini occupazionali imputabili alla disciplina di gara.

#### 4. DOMANDA

Buongiorno,

in riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento della concessione del servizio di gestione della Residenza per Anziani della Casa di Riposo "V. Ravone" siamo a richiedere:

in relazione ai 12 posti letto autorizzati come RAA, dal momento che la DGR di riferimento n. 38-16335 del 29 giugno 1992 precisa che le Residenze Assistenziali Alberghiere forniscono agli Ospiti in condizioni di autosufficienza psicofisica servizi di tipo alberghiero non presentando una particolare connotazione socio assistenziale e nei

documenti “misure mensili pro-capite delle rette” allegati agli ospiti della Residenza risultano sia ospiti definiti “autosufficienti” che “parzialmente autosufficienti”, siamo a richiedere, per entrambe queste tipologie, quali siano gli standard assistenziali oggi erogati dalle le varie figure professionali (OSS, Infermiere, Fisioterapista, Animatore).

## RISPOSTA

In relazione al quesito posto da codesta cooperativa, si forniscono i chiarimenti che seguono.

Fermo restando che, rientrandosi oramai nei 10 giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 12 della lettera di invito non saranno prese in considerazione ulteriori richieste di chiarimenti, per ragione di chiarezza e nell’utilità di tutte le imprese offerenti. Come da capitolato, la concessionaria dovrà garantire autonomamente la gestione dell’intera struttura residenziale e dei relativi servizi da prestare al suo interno per il suo funzionamento, predisponendo pertanto un proprio progetto che, nell’obbligatorio rispetto della normativa vigente in materia e nei limiti e vincoli stabiliti espressamente dal capitolato, prescinde dalla gestione attuale. Anche sotto il profilo delle ore assistenziali il progetto del concessionario non può che essere un progetto di gestione autonomo, purché rispettoso della normativa di legge attualmente vigente ed eventualmente nel tempo sopravvenuta. Fermi restando i vincoli minimi inderogabili di legge, la maggior qualità dei relativi progetti sarà premiata con un maggior punteggio in sede di applicazione dei criteri di valutazione, che fanno peraltro espressamente riferimento, tra le altre cose, all’indicazione di ore di assistenza aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento, alle modalità organizzative del personale con turni e carichi di lavoro previsti nonché alle proposte di miglioria funzionale.

\*\*\*\*\*